Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
GESTIONE EX ASSI

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1848 a/t	**04/05/2017**	1848	22.06.2017	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI

Riunita in Roma, presso la sede MIPAAF via XX Settembre, 20, in data 04.05.2017, con l'intervento dei Signori:

dott. Raimondo Cerami	Presidente f.f.
d.ssa Giancarla Barbara Magri	Componente relatore
avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

assistita dal

dott. Sandro Perelli	Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1848 a/t contro:
l'allenatore Savarese Catello, nato a Castellamare di Stabia (NA) il 22/04/1965, residente in Roma via Antonio Canale, 11 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Capuzzi del foro di Roma.

APPELLANTE

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 20/2017, depositata il 21/03/2017, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sul Cavallo University Fox in occasione della corsa svoltasi presso l'ippodromo di Roma " Premio Uniforz" il 27 aprile 2016 e per la quale è stata applicata la sanzione dell'sospensione per MESI 4 e della MULTA nella misura di euro 1000,00 (mille) con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa.

FATTO

Con atto di incolpazione del 05/10/2016 , la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Catello Savarese , in quanto il cavallo University Fox, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita " TRIAMCINOLONE ACETONIDE ", a seguito di un accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa disputata all'ippodromo di Roma il 20 aprile 2016 (Premio "Uniforz"). La Procura chiedeva applicarsi all'incolpato le sanzioni della sospensione per mesi due e della multa di euro 500,00, oltre al totale distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa. I risultati delle prime analisi effettuate presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l. avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo in occasione della corsa citata. Non erano state effettuate le seconde analisi, perché non richieste dall'interessato nei termini previsti dal Regolamento.

Veniva fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 13/12/2016, alla quale non si presentavano l'incolpato né il rappresentante della Procura della Disciplina. La Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

La Commissione di Disciplina di I Istanza dichiarava la responsabilità dell'allenatore Savarese Catello per la violazione disciplinare contestata, con l'applicazione delle sanzioni della sospensione per mesi quattro e della multa di euro 1000,00 in considerazione della recidiva relativa alla decisione n. 015/16, oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa.

Avverso tale decisione proponeva appello il sig. Savarese con il patrocinio dell'avv. Capuzzi, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata per essere stata, la positività del cavallo, l'involontaria conseguenza di terapia veterinaria non smaltita nei tempi indicati di sospensione pur essendo rispettati. In subordine veniva chiesta la riduzione della sanzione comminata previa disapplicazione della recidiva. In via istruttoria veniva chiesta l'acquisizione del certificato veterinario e l'audizione del medico veterinario. Non veniva richiesta la sospensione della esecutività degli effetti della decisione di I Istanza.

All'Udienza del 04/05/2017 assente il Procuratore della Disciplina si dà atto della deliberazione n. 39 del 30/10/2012 .

E' presente l'avv. Capuzzi che produce il certificato medico originale datato 10/04/2016. L'avv. Capuzzi chiede in via istruttoria l'audizione del medico veterinario. Nel merito chiede il proscioglimento ed in subordine la derubricazione ad incauta medicazione.

La Commissione si riserva.

In data 24 maggio viene presentata istanza di sospensione degli effetti della decisione n. 20/2017 della Commissione di Disciplina di I Istanza del 13/12/2016 depositata il 20/03/2017.

In attesa del Provvedimento scritto contenente la decisione della Commissione di Appello, il Presidente della Commissione accoglie l'istanza e concede la sospensione della esecutività degli effetti della decisione di I Istanza.

La Commissione di disciplina di appello accoglie parzialmente l'appello per i seguenti

MOTIVI

La presenza della sostanza TRIAMCINOLONE ACETONIDE è provata dalle analisi e non contesta nel corso dei due giudizi.

Nell'atto di appello si osserva che la positività al Triamcinolone Acetonide è "conseguenza di una terapia veterinaria purtroppo non smaltita pur nel rispetto dei tempi di sospensione indicati nel certificato".

La norma contenuta nel comma 2 dell'art. 2 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite prevede una giustificazione della sostanza dopante rinvenuta nel cavallo, che si fonda sulla redazione della prescrizione. Questa prescrizione necessita di requisiti formali che sono: la data, il nome del cavallo, il numero di microchip e di passaporto, il tipo e la quantità di medicinale somministrato, la posologia, la data d'inizio e di fine del trattamento, la diagnosi, la prognosi e il tempo di sospensione.

L'osservanza di queste formalità è causa di giustificazione tanto più che il certificato veterinario originale è un documento in cui i fatti in esso attestati devono ritenersi validi fino a prova contraria, non ostante la uniformità di cognomi tra l'Appellante ed il Medico veterinario. Nella dichiarazione dello stesso medico veterinario, sottoscritta il 10.04.2016, è indicato all'allenatore che i tempi di sospensione del Triamcinolone Acetato (corticosteroide) sono di 15 gg. Il Cavallo corre il 27/04/2016.

Dato quanto esposto la Commissione ritiene di ravvisare gli estremi di un'incauta medicazione eseguita con colpa lieve dall'allenatore che ha poi fatto correre il cavallo a ridosso dell'assunzione della sostanza somministrata dal medico veterinario, cioè con un intervallo temporale di due giorni oltre il tempo di sospensione indicato dal Veterinario al momento della somministrazione del farmaco.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. Savarese Catello avverso la decisione della Commissione di disciplina di I Istanza n° 20/17 del 13/12/2016 depositata il 21/01/2017, qualifica il fatto contestatogli come incauta medicazione ai sensi dell'art. 11 ultimo comma del Regolamento per le sostanze proibite riducendo la sanzione alla sola multa di € 1000,00 (mille) fermo restando il distanziamento totale del Cavallo dall'ordine di arrivo

della corsa in questione. Revoca la sospensiva concessa. Dispone la restituzione della somma versata a titolo di deposito.

Il Presidente

L'Estensore

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
GESTIONE EX ASSI

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IL	IL SEGRETARIO
1784/a/g ost	**4/05/2017**	1950/17	22.06.2017	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre, in data 4/05/2017, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Vincenzo Meli	Componente relatore
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

assistita dal
Dott. Sandro Perelli — Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1784/a/g ost promosso da:

FAVERO Paolo, nato l'11.02.1963, a Merano (BZ), residente a Marlengo, via J. Kravogl n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Schileo;

APPELLANTE

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 72/16 del 5.04.2016, depositata il 19.04.2016, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione degli art. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (RCSP), in quanto, in occasione del premio "Gran corsa Siepi di Milano", disputato il

19.10.2014 nell'ippodromo di Milano, il cavallo Sol Invictus, da lui allenato, è risultato positivo alla sostanza proibita Idrossixilazina, con la conseguente applicazione della sanzione della sospensione di quattro mesi dalla qualifica di allenatore e da ogni altra da lui rivestita, oltre alla multa di € 1.000,00, in considerazione della riscontrata recidiva relativa alla decisione n. 85/14.

FATTO

A seguito di un prelievo effettuato in occasione del premio "Gran corsa Siepi di Milano", disputato il 19.10.2014 nell'ippodromo di Milano, il cavallo Sol Invictus, allenato dall'odierno appellante, risultava positivo alla sostanza proibita Idrossixilazina, Con atto di incolpazione depositato il 30.09.2015, la Procura della Disciplina lo deferiva pertanto alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza la quale, all'esito del procedimento, lo sanzionava secondo quanto indicato in premessa.

Contro detta decisione è stato proposto regolarmente appello con richiesta di sospensione dell'esecutività della decisione impugnata. Con provvedimento del 6.05.2016 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Veniva quindi fissata l'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data del 19.10.2016. All'udienza non erano presenti né l'appellante, né il suo difensore, il quale faceva però pervenire una mail con la quale confermava i motivi di appello. Era presente il Procuratore della Disciplina, Avv. Angelo De Crescenzo, il quale concludeva come da verbale in atti. La Commissione si riservava di decidere.

Con la decisione n. 1784, depositata il 25/01/2017, la Commissione, a scioglimento della riserva, confermava la decisione della Commissione di disciplina di Prima Istanza.

Con istanza del 4/04/2017, il sig. Favero, a mezzo del proprio difensore avv. Stefano Mattii, chiedeva la modifica di detta decisione. La Commissione di Disciplina di Appello, riscontrata nella motivazione della decisione la presenza di un evidente errore di fatto, la revocava con ordinanza del 6/04/2017 e convocava l'udienza per il 4/05/2017. All'udienza non erano presenti né l'appellante, né il suo difensore, il quale faceva pervenire una memoria. Era assente anche il Procuratore della Disciplina, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

Con l'atto di appello, il sig. Favero, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato la decisione n. 72/16 della Commissione Disciplina di Prima Istanza, ritenendola erronea ed illegittima per i seguenti motivi:

In via pregiudiziale

Violazione delle norme sul giusto procedimento e sul giusto processo. Violazione del contraddittorio. Vizio di motivazione. Manifesta illegittimità, contraddittorietà e carenza di motivazione.

Secondo l'appellante, all'incolpato non è stato inviato il risultato delle prime analisi, con ciò non ponendolo in condizione di potere richiedere le seconde ed efficacemente difendersi; inoltre, illegittimamente la Commissione di disciplina di prima istanza ha rigettato la domanda di riunione del procedimento con altri due pendenti nei confronti dell'incolpato sulla medesima materia.

Nel merito

Sussistenza della causa esimente la responsabilità disciplinare dell'incolpato. Erronea valutazione di elementi di prova. Travisamento dei fatti. Illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione.

Secondo la difesa dell'appellante e riferito dal veterinario alla Commissione di Prima Istanza, al fine di sottoporre il cavallo a radiografia gli era stata somministrata una dose blanda di Megaxilor, calcolando un periodo mdi sospensione di 7/10 giorni. Successivamente, a seguito di aggiornamenti scientifici, riferibili alla FEI, si apprendeva che, in realtà, il periodo di sospensione per tale farmaco è di difficile determinazione. Pertanto, nessuna colpa può configurarsi per la positività del cavallo. Al più, si può ritenere che la violazione sia da derubricare ad incauta medicazione.

* * *

La Commissione ritiene l'appello non meritevole di accoglimento.

Quanto alle contestazioni pregiudiziali di rito.

La prima contestazione, relativa all'asserita mancata comunicazione dell'esito delle prime analisi e al mancato invio della documentazione istruttoria richiesta dall'incolpato si basa su un difetto di considerazione delle norme disciplinanti le procedure dinanzi agli organi della giustizia sportiva della disciplina, non meno che delle peculiarità del relativo ordinamento. Muovendo da questo secondo aspetto, è evidente come la difesa dell'appellante sorvoli completamente sulla circostanza dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, al quale lo stato riconosce il potere di disciplinare le attività nei diversi settori da esso toccati. Il D.L. 19.08.2003, n. 220, conv. in L. 17.10.2003, n. 280, recante disposizioni urgenti in materia di

giustizia sportiva, all'art. 1, c. 2, dispone che "*I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*", e l'art. 2, c. 1, dispone che "*In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:*

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive".

Orbene, in particolare, sul tema della garanzia del contraddittorio nei procedimenti sanzionatori condotti dalle Commissioni di disciplina, l'art. 3 bis del Regolamento dell'ex ente Jockey Club, del 20.11.2012, rubricato "Obblighi di comunicazione", dispone "*I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari.*

Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o e-mail) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati.

L'assenza di comunicazione in merito alla variazione del recapito, secondo le suddette modalità, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria dell'importo stabilito dall'Ente.

Nel caso in cui l'indirizzo PEC, l'indirizzo e-mail, e le eventuali successive variazioni degli stessi non vengano comunicate la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione vale come notifica a tutti gli effetti".

Nel caso di specie, agli atti si trova la ricevuta di una mail diretta correttamente all'indirizzo fornito dal sig. Favero con l'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività nel settore (montefranco@dnet.it). L'esito dei prelievi effettuati in occasione delle corse è comunque soggetto alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione che, come precisato dal riportato regolamento, "*vale come notifica a tutti gli effetti*". D'altro canto, gli esami antidoping seguono un prelievo che si svolge al termine della gara con la piena conoscenza dell'allenatore. Tale soggetto è dunque gravato dal minimo onere di consultare il detto sito, onde conoscere il risultato.

In relazione alla contestazione circa il mancato invio della documentazione relativa al procedimento disciplinare, si osserva che non esiste alcun diritto dell'incolpato di vedersi recapitata detta documentazione, essendo invece suo onere accedervi ed estrarne copia (previo pagamento dei prescritti diritti di segreteria).

Per ciò che riguarda la richiesta riunione dei procedimenti, non esiste nell'ordinamento della giustizia sportiva della disciplina alcuna norma che la imponga. Si aggiunga che, nel caso di specie, dagli atti emerge che non esisteva alcuna connessione tra i procedimenti riguardanti il sig. Favero che ne rendesse anche solo opportuna la riunione. Infatti, non solo i procedimenti richiamati riguardano cavalli diversi e corse diverse, ma, come puntualmente rilevato dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, sono diverse anche le sostanze alle quali è stata riscontrata la positività dei detti cavalli, accomunati solo dall'essere allenati dall'odierno appellante.

Quanto alla contestazione di merito, relativa una supposta esimente all'accertata positività, dispone l'art. 11, c. 7 del RCSP che "*L'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, salvo non provi che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo*". Per la difesa dell'appellante, l'evento "*a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo*" consiste nella circostanza che la positività dipende dalla somministrazione di un farmaco il cui periodo di sospensione appare indeterminabile.

Orbene, come condivisibilmente rilevato dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, non sussiste alcuna prova delle circostanze riferite a discolpa dell'odierno appellante.

L'appellante contesta, infine, l'aggravamento della pena per la recidiva, in quanto nei tre anni precedenti aveva sì subito un'altra condanna (irrogata con la dec. n. 85/14), ma questa riguardava una incauta medicazione. La contestazione è infondata. Essa non considera il dettato dell'art. 11, c. 6, RCSP, il quale dispone che "*Tutte le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate se il responsabile, nel triennio anteriore sia stato già sanzionato per le violazioni previste dal presente articolo*". L'incauta medicazione è, appunto, prevista nello stesso art. 11, al comma 8, e, pertanto, anche una sanzione irrogata a tale titolo costituisce precedente idoneo a far aggravare la successiva sanzione per recidiva.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. Favero Paolo avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 72/16 del 5.04.16, depositata il 19.04.16, che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE
Dott. Raimondo Cerami

IL RELATORE
Prof. Avv. Vincenzo Meli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
GESTIONE EX ASSI

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
Proc. 1834/a/t	**6.04.2017**	1834 a/t	04.05.2017	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre n. 20, in data 6.04.2017, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Avv. Vincenzo Meli	Componente relatore
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1834/a/t contro:

Rosaspina Alessandro, nato a Prato, il 3.12.1962, residente in Buggiano (PT), via Campolongo 9, difeso dall'avv. Massimiliano Capuzi

APPELLANTE

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 10/17 del 29.11.2016, depositata il 24.01.2017, con la quale gli è stata comminata la sanzione della sospensione per mesi 12 dalla qualifica di guidatore e allenatore, oltre la multa di € 3.000,00, per essere il cavallo Nando Fly IC, da lui allenato, risultato positivo alla sostanza Furosemide, in occasione del premio Bottarga, svoltosi il 30.01.2016 nell'Ippodromo di Palermo.

Su istanza del sig. Rosaspina, in data 8.02.2017 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello ha concesso la sospensiva.

FATTO

In occasione del Premio Bottarga, disputatosi in data 30.01.2017 nell'ippodromo di Palermo, l'odierno appellante è stato sanzionato per le ragioni e nei termini già descritti.

Contro detta decisione è stato proposto regolarmente appello dal sig. Rosaspina.

All'udienza del 6.04.2017 è presente il difensore dell'appellante. E' presente il rappresentante della Procura della Disciplina, il quale ha concluso chiedendo la conferma della decisione impugnata.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue, così motivando.

DIRITTO

Con l'atto di appello, il sig. Rosaspina, per mezzo del proprio difensore, avv. Massimilano Capuzi, ha impugnato la predetta decisione, ritenendola viziata per nullità della procedura di accertamento della positività, dal momento che al Rosaspina, dopo essere stata data, il 2 marzo 2016, comunicazione dell'esito delle prime analisi, il 3.03.2016 è stata data informazione che la positività atteneva ad altro cavallo (Mirtillo) e non a Nando Fly IC, da lui allenato.

In subordine, viene chiesta la riduzione della sanzione, in quanto la triplicazione della sanzione in caso di corsa Tris sarebbe limitata alle infrazioni di gara, e la non applicazione della recidiva, in quanto non contestata dalla Procura.

* * *

La Commissione ritiene l'appello non meritevole di accoglimento.

La stessa difesa dell'appellante riconosce che il 2.03.2016 egli è stato puntualmente informato dell'esito non negativo delle prime analisi. A detta della difesa, tale informazione sarebbe stata però contraddetta con una comunicazione datata 3 marzo 2016, indirizzata dall'Ufficio Antidoping del Servizio Veterinario e Benessere Animale del MIPAAF alla Scuderia La Zingara (titolare del cavallo Nando Fly IC), del seguente tenore "*In riferimento alla precedente comunicazione inoltrata in data odierna con protocollo n. 0016326, si precisa che per un mero errore materiale il nome del cavallo è MIRTILLO e non NANDO FLY IC. Ci scusiamo nuovamente e inviamo distinti saluti*". Sulla base dell'affidamento indotto da tale comunicazione, l'appellante non avrebbe dunque richiesto le seconde analisi.

La ricostruzione dell'appellante non corrisponde alla realtà dei fatti, quale emerge dagli atti, dei quali fornisce una lettura parziale e selettiva.

~~La comunicazione del 3.03.2016 mirava a correggere un mero disguido riguardante la spedizione~~ a due diverse scuderie di avvisi dell'esito di prime analisi riguardanti i rispettivi cavalli (appunto, Nando Fky IC e Mirtillo). Per un mero errore materiale, infatti, dopo aver dato regolare comunicazione alla Scuderia La Zingara del procedimento che riguardava Nando Fly IC (con la comunicazione ricordata dall'appellante), l'Ufficio effettuò analogo invio alla scuderia titolare di un altro cavallo (Mirtillo). Per errore fu però lasciata tra i destinatari anche la Scuderia La Zingara, la quale si vide dunque recapitare un avviso relativo ad un cavallo del quale essa non era

responsabile, Mirtillo, appunto. Avviso che, come si può ben comprendere, nessun affidamento poteva suscitare, data l'estraneità del cavallo alla Scuderia. L'Ufficio, comunque, a scopo correttivo, inviò alla Scuderia La Zingara la comunicazione prot. 001326, il cui contenuto è "*Con la presente s'informa codesta spett. scuderia che per un mero errore di trascrizione al momento della protocollazione è stata inviata una comunicazione concernente il cavallo NANDO FLY IC, non di vostra competenza. Si prega pertanto di non tenerne conto in alcun modo*". In realtà, scrivendo Nando Fly IC, commise un secondo errore, perché il nome del cavallo da indicare in tale comunicazione rettificativa era Mirtillo. Era infatti il procedimento riguardante Mirtillo a non essere di competenza della Scuderia La Zingara, al quale era stato per errore comunicato. L'Ufficio fu dunque costretto ad inviare, infine, l'ulteriore comunicazione correttiva depositata dall'appellante, che, pertanto, è del tutto irrilevante ai fini indicati nell'atto di appello.

Infondata è anche la censura riguardante l'entità della sanzione.

Erroneamente l'appellante richiama l'art. 9.4 del Regolamento della Corsa TRIS e dell'Ippica Nazionale. Tale norma riguarda, appunto, specificamente le sole sanzioni per illeciti attinenti alla condotta di gara. Il successivo art. 10, rubricato "Illeciti", con disposizione evidentemente più ampia e generale, dispone però che "*All'accertamento di responsabilità di illecito di una "Corsa Tris" deve corrispondere l'adozione di una sanzione disciplinare commisurata almeno nel triplo della misura base*". Dunque, la triplicazione della sanzione è misura generale nell'ambito delle corse TRIS.

Infondata è, infine, la censura relativa alla mancata contestazione, da parte della Procura della disciplina, della recidiva e dell'aggravamento della sanzione per corsa TRIS.

In primo luogo, nessuna norma dispone che l'applicazione degli aggravamenti delle sanzioni, previsti puntualmente e senza esercizio di discrezionalità nel minimo, dalla normativa di settore debba essere oggetto di specifica contestazione (si veda, ad es., TAR Sardegna, 12.07.1993, n. 891, in *Trib Amministr. Regionali*, 1993, I, 3507). In ogni caso, la Procura della Disciplina, dopo avere formulato la propria proposta di sanzione, aggiunge "*salvo maggiore quantificazione in caso di recidiva*", con ciò rendendo edotto l'incolpato del fatto che gli eventuali precedenti saranno anch'essi oggetto di considerazione.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. Rosaspina Alessandro avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 10/17 del 29/11/2016, depositata il 24/01/2017, che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

Dott. Raimondo Cerami

Prof. Avv. Vincenzo Meli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
GESTIONE EX ASSI

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1838/a/t	06/04/2017	1838a|t	04·05·2017	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre n. 20 , in data 06.04.2017, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami — Presidente relatore
D.ssa G. Barbara Magri — Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi — Componente

assistita dal
Sig. Sandro Perelli — Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1838/a/t contro

il guidatore VASTANO Leonardo ; nato a Caserta il 17.07.1984, domiciliato presso l'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio, in viale dell'Ippodromo 1 (PRESENTE); assistito e difeso dall'avv. Stefano Mattii (ASSENTE)

APPELLANTE

avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Montegiorgio del 19.02.2017, che ha inflitto al predetto guidatore in occasione della corsa "Premio AVRIL" disputata nella stessa data, la sanzione dell'appiedamento per giorni 24 (ventiquattro) *"per avere deviato sul concorrente all'interno , danneggiandolo – seconda recidiva – negli ultimi 700 metri "*.

FATTO

Al termine della terza corsa "Premio AVRIL " disputata all'ippodromo di MONTEGIORGIO il 19.02.2017, la Giuria decideva di infliggere al sig. VASTANO Leonardo, , guidatore del cavallo TACOMA REK, la sanzione dell'appiedamento per giorni 24 (ventiquattro) *"per avere deviato sul concorrente all'interno , danneggiandolo – seconda recidiva – negli ultimi 700 metri "* .
Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il VASTANO, a mezzo del suo difensore, che contestualmente chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Con provvedimento del 28.02.2017 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.
Dopo avere richiesto il filmato della corsa in questione,la relazione ufficiale della stessa e il programma della

giornata, veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna .

L' udienza si svolgeva in presenza del VASTANO , regolarmente avvisato, e del rappresentante della Procura della Disciplina . Non si presentava invece l'avv. Mattii, che faceva pervenire una nota in cui comunicava di non poter partecipare all'udienza, rimettendosi comunque alla decisione della Commissione.
Si procedeva alla visione del filmato trasmesso dalla società dell' ippodromo di Montegiorgio che aveva inviato il DVD richiesto . Il sig. VASTANO produceva una ritrazione fotografica raffigurante alcuni momenti della corsa tratti dal sito IPPICA BIZ, da cui si poteva desumere la distanza del sulky n. 5 dai paletti. Quindi il Procuratore della Disciplina chiedeva il rigetto dell'appello, mentre il sig. VASTANO insisteva nella richiesta di proscioglimento.
La Commissione deliberava come da dispositivo che segue.

D I R I T T O

Con la decisione impugnata la Giuria dell'ippodromo di Montegiorgio in servizio il 19.02.2017 in occasione della corsa " Premio AVRIL " ha ritenuto la responsabilità disciplinare del sig. VASTANO , guidatore del cavallo TACOMA REK , *"per avere deviato sul concorrente all'interno , danneggiandolo – seconda recidiva – negli ultimi 700 metri "* .
Con l'atto di appello regolarmente depositato , il difensore del sig. VASTANO ha chiesto l'annullamento della suddetta decisione in quanto priva di adeguata motivazione , prospettando una versione dei fatti diversa da quella che aveva indotto la Giuria ad adottare il suddetto provvedimento sanzionatorio. Si è invero affermato che il cavallo n. 12 RANGER WOOD SM aveva rotto e si era messo al galoppo in quanto aveva urtato il cavallo n. 5 SIMPLY ROD che si trovava alla corda e si era allargato. Questa ricostruzione era avvalorata dal sig. MARINANGELI Roberto, guidatore del cavallo n. 12, il quale aveva sottoscritto una dichiarazione in data 25.02.2017, affermando che il proprio cavallo aveva urtato in cavallo n. 5 "*che tendeva ad allargarsi*", e nessun contatto c'era stato con il cavallo n. 10 guidato dal VASTANO che l'aveva superato all'esterno in modo regolamentare
La visione del filmato della corsa ha confermato solo parzialmente la ricostruzione prospettata dal VASTANO , il quale in prossimità della penultima curva ha iniziato una leggera ma irregolare manovra di spostamento dalla propria linea di corsa in terza ruota verso l'interno . Non si è trattato di una palese deviazione sul concorrente n. 12 che procedeva all'interno in seconda ruota e che a un certo punto è stato stretto dal cavallo n. 5 che procedeva alla corda, ma si è comunque trattato di un intralcio in quanto non è stata mantenuta la propria linea di corsa.
La condotta del VASTANO va quindi sanzionata ai sensi della codifica C3 (per avere disturbato un altro concorrente non mantenendo strettamente la propria linea di corsa) e non ai sensi della codifica C4.
Alla luce di quanto precede , il provvedimento della GIURIA va riformato nella parte riguardante la codifica violata e la misura della sanzione che va determinata nella misura di giorni 4 di sospensione.
Ne conseguono la revoca della sospensiva in precedenza concessa e la restituzione del deposito cauzionale.

P. Q. M.

La Commissione , sciogliendo la riserva , in parziale riforma della decisione della Giuria dell'ippodromo di Montegiorgio del 19.02.2017 "Premio AVRIL" , appellata dal sig. VASTANO Leonardo , qualifica la condotta attribuita al guidatore VASTANO Leonardo come violazione della codifica C3 (per avere disturbato un altro concorrente non mantenendo strettamente la propria linea di corsa), e per l'effetto applica al predetto la sanzione dell'appiedamento per giorni 4 . Revoca la sospensiva concessa e ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito .

Il Presidente est.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
GESTIONE EX ASSI

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1839/a/t	**06/04/2017**	1839 a/t	04.05.2017	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre n. 20 , in data 06.04.2017, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente relatore
D.ssa G. Barbara Magri	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

assistita dal
Sig. Sandro Perelli — Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1839/a/t contro

il guidatore D'ALESSANDRO Vincenzo jr , nato a Napoli il 09.06.1978, ivi residente in via Raffaele Ruggiero 9 (ASSENTE)

APPELLANTE

avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Aversa del 22.02.2017, che ha inflitto al predetto guidatore del cavallo RIBELLE OP in occasione della corsa "Premio Pozzuoli" disputata nella stessa data, la sanzione dell'appiedamento per giorni 12 (dodici) "*per avere sorpassato un concorrente in modo non regolamentare , danneggiandolo direttamente (C4)* ".

FATTO

Al termine della terza corsa "Premio Pozzuoli " disputata all'ippodromo di Aversa 22.02.2017, la Giuria decideva di infliggere al sig. D'ALESSANDRO Vincenzo jr., , guidatore del cavallo RIBELLE OP, la sanzione dell'appiedamento per giorni 12 (dodici) "*per avere sorpassato un concorrente in modo non regolamentare , danneggiandolo direttamente (C4)* ".
Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il D'ALESSANDRO, che contestualmente chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Con provvedimento del 04.03.2017 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.
Dopo avere richiesto il filmato della corsa in questione,la relazione ufficiale della stessa e il programma della

giornata, veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna .

L' udienza si svolgeva in assenza del D'ALESSANDRO , regolarmente avvisato, mentre era presente il rappresentante della Procura della Disciplina .
Si procedeva alla visione del filmato pubblicato sul sito internet di UNIRE TV, in quanto il DVD trasmesso dalla società dell' ippodromo di Aversa risultava inefficiente . Quindi il Procuratore della Disciplina si rimetteva alla decisione della Commissione , che deliberava come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Con la decisione impugnata la Giuria dell'ippodromo di Aversa in servizio il 22.02.2017 in occasione della corsa " Premio Pozzuoli " ha ritenuto la responsabilità disciplinare del sig. D'ALESSANDRO Vincenzo jr. , guidatore del cavallo RIBELLE OP , *"per avere sorpassato un concorrente in modo non regolamentare , danneggiandolo direttamente (C4) "*.
Con l'atto di appello regolarmente depositato , il sig. D'ALESSANDRO ha chiesto la sospensione della decisione impugnata e implicitamente l'annullamento della stessa , prospettando una versione dei fatti diversa da quella che aveva indotto la Giuria ad adottare il suddetto provvedimento sanzionatorio. Il D'ALESSANDRO ha invero affermato che a circa 160 metri dall'arrivo il cavallo che si trovava all'esterno "*mi camminava sulle ruote, provocando rottura al suo cavallo*" .
La visione del filmato della corsa conferma però che l'autore della violazione è proprio il guidatore D'ALESSANDRO , il quale in prossimità dell'arrivo ha iniziato una irregolare manovra di spostamento dalla propria linea di corsa al fine di sorpassare un altro concorrente , causando la rottura del cavallo che veniva sorpassato.
Alla luce di quanto precede , deve quindi ritenersi che il provvedimento della GIURIA era pienamente giustificato e deve pertanto essere confermato.
Ne conseguono la revoca della sospensiva in precedenza concessa e l'incameramento del deposito cauzionale.

P. Q. M.

La Commissione , sciogliendo la riserva , respinge l'appello proposto dal sig. D'ALESSANDRO Vincenzo jr. avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Aversa del 22.02.2017 "Premio Pozzuoli" , che conferma . Revoca la sospensiva concessa e ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito .

Il Presidente est.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
GESTIONE EX ASSI

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
Proc. 1843/a/t	**6.04.2017**	1843 a/t	04.05.2017	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre n. 20, in data 6.04.2017, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Avv. Vincenzo Meli	Componente relatore
Dott.ssa Giancarla Barbara Magri	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1843/a/t contro:

Legati René, nato a Brescia, il 16.12.1988, residente in Montichiari, via Mocasina 1, difeso dall'avv. Stefano Mattii

APPELLANTE

avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Padova, Premio Colazioni, del 15.03.2017, che gli ha comminato la sanzione dell'appiedamento per giorni 15, per avere, alla guida del cavallo Star del Pino, contrassegnato con il n. 5, deviato sul concorrente all'interno, agganciandolo e intralciandolo.

Su istanza del sig. Legati, in data 21.03.2017, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello ha concesso la sospensiva.

FATTO

In occasione del Premio Colazioni, disputatosi in data 15.03.2017 nell'ippodromo di Padova, l'odierno appellante è stato sanzionato per le ragioni e nei termini già descritti.

Contro detta decisione è stato proposto regolarmente appello dal sig. Legati.

All'udienza del 6.04.2017 non sono presenti né l'appellante, né il suo difensore. E' presente il rappresentante della Procura della Disciplina, il quale ha concluso chiedendo la conferma della decisione della Giuria.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue, così motivando.

DIRITTO

Con l'atto di appello, il sig. Legati, per mezzo del proprio difensore, avv. Stefano Mattii, ha impugnato la predetta decisione della Giuria dell'Ippodromo di Padova, ritenendo non adeguatamente motivata la sanzione. Sostiene che l'odierno appellante sia stato, in realtà, agganciato da tergo da altro concorrente, il quale è causa della deviazione del Legati verso l'interno, da ritenersi dunque incolpevole.

* * *

La Commissione ritiene l'appello meritevole di accoglimento.

Dalla visione del filmato si riscontra come sia in realtà il concorrente n. 3, sopraggiungente in terza ruota, ad agganciare il sulky dell'odierno appellante, provocandone uno scarto verso la sua destra, che a sua volta provoca l'aggancio della ruota sinistra ed il trascinamento del sulky del concorrente n. 4, provocandone la rottura.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, accoglie l'appello proposto dal sig. Legati René avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Padova, Pr. Colazioni, del 15 marzo 2017, che annulla. Revoca la sospensiva ed ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE
Dott. Raimondo Cerami

IL RELATORE
Prof. Avv. Vincenzo Meli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
GESTIONE EX ASSI

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1845a/t	**06/04/2017**	1845 a/t	04.05.2017	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF via XX Settembre, 20 in data 06.04.2017, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Dr.ssa Giancarla Barbara Magri	Componente relatore
Avv. Prof. Vincenzo Meli	Componente

assistita dal

dott. Sandro Perelli	Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1845a/t contro il Guidatore Zanca Domenico, nato a Palermo il 10/06/1970, residente in Palermo via Alessi Giuseppe, 18

APPELLANTE

avverso il provvedimento assunto dalla giuria dell'Ippodromo di Firenze, premio Brandy dei Fiori del 19 marzo 2017, che prevede l'appiedamento per 12 giorni (C4) "Sorpassare un concorrente in modo non regolamentare".

. Accertato l'avvenuto versamento del deposito

. Concessa la Sospensiva Presidenziale richiesta dall'appellante

. Presente il rappresentante della Procura della disciplina Avv. Larocca Vincenzo Annibale.

. Udito il relatore

. Assente la parte

. Esaminati gli atti di causa

. presente l'Avv. Massimiliano Capuzzi difensore

. Visionato il filmato della corsa

FATTO

Durante lo svolgimento della corsa "Brandy dei Fiori" del 19 marzo 2017, la Giuria di gara dell'Ippodromo di Firenze ravvisava una azione contraria al regolamento del guidatore Zanca Domenico che veniva sanzionato con l'appiedamento di 12 giorni, per "Sorpassare un concorrente in modo non regolamentare - C4".

Avverso il provvedimento della giura, il Sig. Zanca proponeva appello in cui dichiarava che prima della conversione all'interno del cavallo da lui guidato, il cavallo Taormina Mail era già in rottura.

All'udienza del 06/04/2017, assente il sig. Zanca viene visionato il filmato di gara dal sito di Unire TV

Il procuratore della disciplina, si rimette alla decisione della Commissione.

Al termine dell'udienza la Commissione di disciplina di appello si riserva.

Sciolta la riserva la Commissione di Disciplina di appello accoglie il ricorso per i seguenti

MOTIVI

Commissione ha visionato il filmato di gara sul sito di Unire TV perché l'ippodromo di Firenze non ha provveduto all'invio delle riprese di gara benché richieste.

Il filmato televisivo non ha permesso una visione adeguata delle dinamiche che hanno portato alla sanzione del guidatore.

La motivazione della Giuria deve, proprio perché può mancare o non essere sufficiente la prova televisiva, indicare le ragioni che hanno portato i giudici di gara ad assumere il provvedimento sanzionatorio. Contrariamente a quanto prevede il Regolamento all'art. 8 comma 4, la motivazione espressa dalla Giuria dell'Ippodromo di Firenze si è limitata al generico richiamo della codifica C4 risultando carente nella sua funzione di indicazione delle ragioni che hanno portato all'adozione del provvedimento.

PQM

La Commissione di disciplina d'appello, sciogliendo la riserva, accoglie l'appello proposto dal sig. Zanca Domenico avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Firenze del 19/03/2017 Premic Brandy che annulla. Revoca la sospensiva concessa ed ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente

Il Relatore

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII MANIFESTAZIONE E CORSE IPPICHE

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
Proc. 1846/a/t	6.04.2017	Proc. 1846/a/t	04.05.2017	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via XX Settembre n. 20 in data 06.04.2017, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami — Presidente
Prof. Vincenzo Meli — Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi — Componente relatore

assistita dal
dott. Sandro Perelli — Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1846/a/t contro:

Il guidatore D'ALESSANDRO GIORGIO JR nato a Napoli il 19.02.1978, ivi residente in Via Vic.Abb Agli Astroni n. 30

APPELLANTE

Avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Aversa , corsa n. 4 del Premio "Acquario" del 18.02.2017, che ha comminato al medesimo D'Alessandro la sanzione dell'appiedamento

per 12 giorni, dal 1.3.17 al 12.3.17, per avere, in occasione del Premio "Acquario", "*C4 – Sorpassare un concorrente in modo non regolamentare o per aver deviato sul concorrente, intralciandolo*".

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il sig. D'Alessandro che contestualmente chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 24.02.2017, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello, in accoglimento della richiesta, ordinava la sospensione dell'esecutività della decisione impugnata.

FATTO

Con provvedimento appellato, la Giuria dell'Ippodromo di Aversa, in occasione del Premio Acquario del 18.2.17, rilevava una condotta scorretta da parte dell'odierno appellante, guidatore del cavallo UBI MAJOR REGAL ai danni del cavallo UCIPPO ZS condotto da C. Ciotola. Tale condotta consisteva nell'avere "*sorpassato un concorrente in modo non regolamentare* ".

La Giuria irrogava quindi le sanzioni di cui in premessa.

Dopo aver acquisito il filmato della corsa in questione, veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna. In udienza si procedeva alla visione del filmato.Per la Procura della Disciplina era presente l'Avv. Vincenzo Annibale La Rocca. Nessuno era presente per l'appellante.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Con l'atto di Appello, il sig. D'Alessandro sostiene che " *vi sia un errore, io già mi trovavo all'esterno ed il collega che mi stava dietro (Ciro Ciotola) che non ha esposto reclamo, mi ha confermato che mi ha tamponato quindi la giuria ha sbagliato ad eseguire il provvedimento*"

Chiede pertanto l'annullamento delle sanzioni irrogategli.

L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato, con revoca della sospensiva accordata alla parte e incameramento del deposito da essa versato.

La Commissione di Disciplina di Appello, visionato il filmato della corsa, rileva infatti come in esso si colga la netta deviazione, individuata dalla Giuria, del cavallo UBI MAJOR REGAL che lo porta a stringere verso l'esterno della corsia, così incrociando la traiettoria percorsa dal cavallo UCIPPO ZS, realizzando così l'ipotesi prevista e punita con la codifica C4, correttamente individuata dalla Giuria. Il D'Alessandro non ha provato, nemmeno con una

dichiarazione scritta, che il sig. Circo Ciotola, driver del cavallo OCIPPO ZS, lo abbia effettivamente tamponato.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal signor D'ALESSANDRO GIORGIO JR avverso la decisione della giuria di Aversa del 18.02.2017 che conferma. Conferma la sanzione comminata. Revoca la sospensiva e ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE
Dott. Raimondo Cerami

IL RELATORE
Avv. Pierfrancesco Torrisi

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
GESTIONE EX ASSI

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1847a/t	**06/04/2017**	1847 a/t	04.05.2017	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF via XX Settembre, 20 in data 06.04.2017, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami — Presidente
Dr.ssa Giancarla Barbara Magri — Componente relatore
Avv. Prof. Vincenzo Meli — Componente

assistita dal
dott. Sandro Perelli — Segretario
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1847a/t contro il Guidatore Mollo Santo, nato a Bonifati (CS) il 16/05/1968, residente in Nichelino (TO) via Antonio Canova, 1

APPELLANTE

avverso il provvedimento assunto dalla giuria dell'Ippodromo di Milano, premio NICE KRONOS del 21 marzo 2017, che prevede l'appiedamento per 15 giorni (B17) per "abbandonare l'allineamento"

. Accertato l'avvenuto versamento del deposito
. Concessa la Sospensiva Presidenziale richiesta dall'appellante
. Presente il rappresentante della Procura della disciplina Avv. Larocca Vincenzo Annibale.
. Udito il relatore
. Assente la parte
. Esaminati gli atti di causa
. Visionato il filmato della corsa

FATTO

Durante lo svolgimento della corsa "NICE KRONOS" del 21 marzo 2017, la Giuria di gara dell'Ippodromo di Milano ravvisava una azione contraria al regolamento del guidatore Mollo Santo che veniva sanzionato con l'appiedamento di 15 giorni, per "Abbandonare l'allineamento o invertire il senso di marcia – B17".

Avverso il provvedimento della giura, il Sig. Mollo proponeva appello in cui dichiarava che la dinamica dell'accaduto non dipendeva dalla sua volontà. Infatti trovandosi nella corretta posizione allo steccato, avendo il n. 9, veniva intralciato dal cavallo n. 3 che lo precedeva dietro all'autostart costringendolo alla rottura.

All'udienza del 06/04/2017, assente il sig. Mollo viene visionato il filmato di gara pervenuto dall'Ippodromo di Milano.

Il procuràtore della disciplina, chiede la conferma della decisione adottata.

Al termine dell'udienza la Commissione di disciplina di appello si riserva.

Sciolta la riserva la Commissione di Disciplina di appello respinge il ricorso per i seguenti

MOTIVI

L'art. 62 del Regolamento corse trotto prevede che nei 200 metri prima del punto di partenza (dopo l'esposizione del segnale di allineamento) i cavalli devono essere ben allineati: la prima fila a stretto contatto con le ali dell'autostart e le successive a stretto contatto con i concorrenti che la precedono.

Il filmato pervenuto dall'Ippodromo di Milano dimostra che la perdita dell'allineamento avviene proprio negli ultimi metri prima dello stacco dell'autostart. Il mancato allineamento da parte del cavallo numero 3 è ininfluente rispetto alla dinamica che ha portato alla sanzione del guidatore Santo Mollo: primo perché il cavallo n.9 nella fase iniziale della partenza fino allo stacco dell'autostart si è sempre trovato posizionato tra i cavalli 1 e 2; secondo perché la perdita di allineamento è iniziata quando ormai il cavallo n. 3 era già ben dietro il gruppo.

PQM

La Commissione di disciplina d'appello, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. Santo Mollo avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Milano premio " Nice Kronos" del 21/03/2017 che conferma. Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente

Il Relatore